

*Mediazione ex officio: opportuna dopo una proposta conciliativa  
che ha chances di accoglimento*

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (B), ordinanza 11 novembre 2013 (est. E. Riva Crugnola)

**MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI – MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE (CD. MEDIAZIONE EX OFFICIO) – RINVIO DELLE PARTI IN MEDIAZIONE DOPO LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA CONCILIATIVA – SUSSISTE**

*La legge 9 agosto 2013 n. 98 (modificando il d.lgs. 28/2010), ha previsto la possibilità per il giudice di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Nel caso in cui il giudicante formuli alle parti una proposta conciliativa ed emerga la possibilità che la stessa trovi il consenso delle stesse, è indubbiamente opportuno che il Tribunale si avvalga del citato istituto disponendo d'ufficio che i litiganti diano inizio ai lavori di mediazione.*

## **TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. .../2013**

Oggi **11 novembre 2013** alle ore 10.55 innanzi al g.i. sono comparsi:

- personalmente l'attore ... con l'avv. ... in sost. avv. ...;
- personalmente il convenuto ..., presente anche quale socio illimitatamente responsabile dalla snc ..., con l'avv. ...

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dr. ...

Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte.

Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua, l'attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile.

Il Giudice

visto l'art.5 secondo comma del dlgs n.28/2010 nell'attuale sopravvenuta formulazione;

valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza;

ritenutane in base a tali elementi l'utilità;

dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del **25. marzo 2014 ore 11.20**, riservato ogni altro provvedimento.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*